



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 28/02/2007 n. 29

Oggetto:

Istanza di interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA Spa - Interpretazione art. 74, comma 7, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Testo:

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 74, comma 7, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e' stato proposto il seguente

QUESITO

La societa' istante, ALFA Spa, dichiara di operare "nell'ambito della gestione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani che eseguirà nei confronti degli utenti domestici o non domestici, raccoglierà e quindi deterrà "rifiuti" e "materiali riciclabili", che allorché posseggano un valore commerciale, potranno essere ceduti ad altre imprese contro la corresponsione di un corrispettivo quantificato sul valore di mercato del materiale".

Tali materiali possono avere un prezzo risultante da un listino ufficiale (e' il caso, ad esempio, della carta, del vetro, della plastica, etc.) e possono originare sia da imballaggi, e quindi trovare disciplina nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 titolato "Norme in materia ambientale" che sostituisce il precedente D.Lgs. n. 22 del 1977 (c.d Decreto Ronchi), sia da altri manufatti o scarti.

Ai sensi delle normativa vigente, gli imballaggi saranno conferiti "alle piattaforme pre-individuate che fanno riferimento al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)".

Il materiale rimanente, manufatti o scarti, invece (e con esso le quantita' di materiali raccolti non soggette alle condizioni stabilite dalle convenzioni stipulate sulla base dell'accordo quadro tra ANCI e CONAI), sarà conferito a soggetti terzi autorizzati.

A fronte dei conferimenti alle piattaforme preindividuate, il consorzio di filiera del gruppo CONAI riconosce per il materiale ritirato un corrispettivo ai comuni, o nel caso di specie, alla societa' istante. Per i materiali che non rientrano nelle previsioni degli accordi tra ANCI e CONAI, avviene invece l'alienazione a prezzi di mercato, da parte della societa' istante, nei confronti di raccoglitori autorizzati.

La societa' chiede di conoscere il parere dell'Agenzia in ordine al corretto trattamento fiscale ai fini IVA sia nel caso in cui conferisce i rifiuti alle imprese pre-individuate dal CONAI sia quando cede il materiale ad altri soggetti autorizzati.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Societa' istante fa presente che:

- per le cessioni dei rifiuti ad imprese pre-individuate dal CONAI o dai Consorzi di Filiera affiliati, applicherà il dettato della tabella A parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, voce n. 127-sexiesdecies), con conseguente assoggettamento a regime di imponibilita' con aliquota 10 per cento;
- per le cessioni del materiale rimanente, manufatti e scarti, a soggetti terzi autorizzati non rientranti nell'accordo quadro ANCI-CONAI, applicherà la disciplina del reverse charge prevista dall'art. 74 del medesimo DPR n. 633 del 1972.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si conferma quanto precisato con la risoluzione n. 115 del 10 agosto 2004 con la quale e' stato chiarito che l'attivita' di ritiro del rifiuto d'imballaggio di vetro dalla piattaforma, da parte delle

aziende vetrarie riciclatrici, a seguito di apposita convenzione, rappresenta una particolare attivita' che si inserisce nell'ambito della piu' ampia "gestione dei rifiuti" e, conseguentemente, ad essa dovra' applicarsi la disposizione di cui al richiamato n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Cio' premesso, con riferimento al caso in esame la societa' istante dichiara di operare nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di conferire i materiali raccolti:

- ad imprese pre-individuate dal CONAI (o dai Consorzi di Filiera affiliati);
- a soggetti terzi autorizzati, ove il materiale quali manufatti e scarti, potra' essere ceduto al libero mercato.

Al riguardo, con riferimento al trattamento IVA da riservare alle due tipologie di operazioni, si osserva quanto segue.

Il conferimento effettuato dalla societa' istante alle piattaforme facenti riferimento al CONAI, di materiali che originano dagli imballaggi, rientra nel complesso processo afferente la gestione dei rifiuti di imballaggio disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e configura una prestazione di servizi resa - nell'ambito di un rapporto obbligatorio - dalla societa' ad un Consorzio di filiera o ad una impresa aderente.

L'operazione di raccolta e conferimento dei rifiuti effettuata dalla societa' istante nell'ambito dell'accordo ANCI-CONAI individua, infatti, una fase del processo di gestione dei rifiuti di imballaggio, e pertanto, quale prestazione rientrante nel punto n. 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, fruisce dell'aliquota IVA del 10 per cento prevista dalla norma per le "prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo previste dall'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto,....".

Per quanto concerne, invece, il conferimento - o piu' precisamente la cessione che la ALFA opera a favore di raccoglitori autorizzati - del materiale rimanente ovvero di quello che non rientra nella categoria degli imballaggi e negli accordi ANCI-CONAI, si ritiene che la stessa configuri una cessione di beni in quanto in questo caso la cessione avviene sul libero mercato al di fuori di rapporti obbligatori cosi' come disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha sostituito il c.d. decreto Ronchi.

Cio' stante, si ritiene che la cessione medesima rientrera' tra le operazioni assoggettabili al cosiddetto regime del reverse charge di cui all'art. 74 del DPR n. 633 del 1972, ad aliquota ordinaria, nel presupposto che la stessa abbia per oggetto "beni" che, come precisato con circolare n. 28 del 21 giugno 2004, possono essere definiti rottami, in quanto non piu' utilizzabili secondo l'ordinaria destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.